



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 7 agosto 2020 n.133

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 19, comma 1, della Legge 7 luglio 2020 n.113;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 23 luglio 2020;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICA DELLE PROCEDURE E DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA STRAORDINARIA

Art. 1

(Modifiche all'articolo 30 della Legge 7 agosto 2017 n.94 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 30 della Legge 7 agosto 2017 n.94 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 nel caso di opere realizzate in conformità a titolo edificatorio successivamente annullato a causa di illegittimità riscontrate, in sede giurisdizionale con sentenza definitiva, nell'agire dell'amministrazione e pertanto, per vizi non riconducibili al comportamento del proprietario o avente titolo.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 31 della Legge 7 agosto 2017 n.94 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 31 della Legge 7 agosto 2017 n.94, come sostituito dall'articolo 2-ter del Decreto - Legge 3 agosto 2018 n. 101, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Nei casi di cui al comma 2, nell'ipotesi di impossibilità di reperimento degli spazi previsti dalla dotazione minima di cui all'articolo 192 della Legge n.87/1995, è ammessa la monetizzazione dei posti auto necessari ai fini dello stato di fatto in sanatoria straordinaria.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 33 della Legge 7 agosto 2017 n.94 e successive modifiche)

1. Il comma 6, dell'articolo 33, della Legge 7 agosto 2017 n.94 e successive modifiche, è così sostituito:

“6. Alla domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria per le opere e i manufatti edilizi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera f), è allegato parere della CCM che può indicare eventuali prescrizioni da adottare ed è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.”.

2. Il comma 8 *bis*, dell’articolo 33, della Legge n.94/2017 come sostituito dal comma 4, dell’Articolo Unico, del Decreto – Legge n. 14/2020 è così sostituito:

“8 *bis*. Qualora l’importo della sanzione e del contributo di concessione siano superiori alla somma complessiva di euro 5.000,00 è ammessa una dilazione del pagamento secondo quanto di seguito specificato:

- 25% dell’importo alla consegna della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria;
- 25% entro il 15 novembre 2021;
- 25% entro il 31 marzo 2022;
- 25% entro il 31 luglio 2022.”.

3. Dopo il comma 10, dell’articolo 33, della Legge n.94/2017 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

“10 *bis*. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 7, è ammessa la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria allegando ricevuta di pagamento di un importo forfettario pari ad euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 quale sanzione ed euro 1.000,00 quale contributo di concessione.

10 *ter*. Nei casi di cui al comma 10 *bis*, la ricevuta di pagamento di un importo pari al 50% della sanzione, calcolata ai sensi dell’Allegato “F”, e la ricevuta di pagamento di un importo pari al 50% del contributo di concessione, calcolato ai sensi della delibera n. 1 della seduta della Commissione Urbanistica del 31 luglio 2000, sono allegate e presentate unitamente alla documentazione di cui al comma 4, mentre il versamento del restante 50% dell’importo della sanzione e del contributo di concessione sarà effettuato entro il 15 novembre 2021, decurtato dell’importo di euro 2.000,00, già versato in sede di presentazione della domanda. In caso di dilazione di pagamento di cui all’articolo 8-*bis*, la prima rata pari al 25% dell’importo della sanzione e del contributo di concessione è versato alla consegna della documentazione di cui al comma 4.”.

Art. 4

(Domanda tardiva)

1. Dopo l’articolo 33, della Legge 7 agosto 2017 n.94 e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 33-bis

1. Decorso il termine previsto per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, di cui all’articolo 33, comma 1, può essere presentata, entro il 31 dicembre 2022, domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, mediante il pagamento dell’importo della sanzione e del contributo di concessione stabilito ai sensi dell’allegato “F” alla presente legge, aumentati nella misura del 30 %.

2. Nei casi di cui al comma 1 alla domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria è allegata documentazione di cui all’articolo 33, comma 4, della Legge n. 94/2017 e successive modifiche e non è ammessa la modalità di pagamento di cui al comma 8 *bis*, dell’articolo 33, della presente legge.”.

Art. 5
(Rimborsi per archiviazione)

1. Dopo il comma 8, dell'articolo 34, della Legge 7 agosto 2017 n.94 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8 bis. In caso di archiviazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria è ammesso il rimborso e l'Amministrazione trattiene una somma pari a euro 120,00 quali diritti d'ufficio.”.

Art. 6
(Modifiche all'articolo 35 della Legge 7 agosto 2017 n.94 e successive modifiche)

1. Il comma 3, dell'articolo 35, della Legge 7 agosto 2017 n.94 e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Non si applicano le disposizioni del presente Titolo agli arredi delle aree pertinenziali degli edifici, in quanto manufatti mobili, di modeste dimensioni e/o facilmente amovibili, quali ricoveri di attrezzi da giardinaggio e piccole casette di legno, inferiori a 3,00 mq., piccole serre in ferro e vetro, barbecue o piccoli focolari, ricoveri per cani e gatti, pergolati scoperti, gazebi in struttura leggera ed ogni elemento di arredo e corredo delle sistemazioni a verde e di pertinenza dell'edificio principale.”.

2. Il comma 4, dell'articolo 35, della Legge n.94/2017, come modificato dall'articolo 95 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147, è così sostituito:

“4. Per le opere non rientranti nei casi di cui all'articolo 33, comma 5, il proprietario o avente titolo presenta dichiarazione attestante l'idoneità statica delle stesse redatta da un professionista abilitato di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 23 del Decreto Delegato n. 18/2016 e successive modifiche o certificato di collaudo, redatto ai sensi del Capo VIII, Sezione I, della Legge 19 luglio 1995 n. 87, se non presenti modifiche strutturali. La predetta certificazione è presentata all'Ufficio per l'Edilizia entro dodici mesi dalla presentazione della richiesta di concessione edilizia in sanatoria straordinaria. Qualora non possa essere attestata l'idoneità statica, entro sei mesi dalla presentazione della richiesta di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, è presentata una pratica di “Sanatoria straordinaria per idoneità statica” all'Ufficio per l'Edilizia, previo ottenimento dell'autorizzazione di idoneità statica rilasciata da parte del Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture. La pratica di “Sanatoria straordinaria per idoneità statica” è rilasciata dall'Ufficio per l'Edilizia entro tre mesi dalla presentazione. Entro i successivi sei mesi sono realizzate le conseguenti e necessarie opere strutturali, ultimate le quali, entro i successivi trenta giorni, la dichiarazione del professionista abilitato attestante l'idoneità statica delle opere è presentata all'Ufficio per l'Edilizia ai fini del rilascio della concessione in sanatoria straordinaria.”.

3. Il comma 5, dell'articolo 35, della Legge n.94/2017, come modificato dall'articolo 95 della Legge n.147/2017, è abrogato.

Art. 7
(Modifiche all'Allegato “F” della Legge 7 agosto 2017 n. 94 e successive modifiche)

1. La lettera a), del comma 1, dell'Allegato “F”, alla Legge 7 agosto 2017 n.94, come sostituita dal comma 1, dell'articolo 2-septies, del Decreto - Legge n. 101/2018, è così sostituita:

“a) in €/mc di costruzione da sanare:

•20,00 €/mc:

- per locali interrati o seminterrati con funzioni secondarie del GRUPPO A, B, C e con funzione secondaria E1 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;

•28,00 €/mc:

- per locali fuori terra con funzione secondaria dei GRUPPI A, B, C e con funzione secondaria E1 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
- 40,00 €/mc:
 - per i manufatti precari ad uso agricolo realizzati in difformità dal titolo autorizzativo;
- 48,00 €/mc:
 - per locali con funzione C10, C11, C12 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
- 56,00 €/mc:
 - per locali con funzione A2 e con funzione E2 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
- 64,00 €/mc:
 - per locali con funzione B2, B3, B4 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - per locali con funzione C8, C9 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
- 96,00 €/mc:
 - per locali con funzione C2, C3, C4, C5 e C6 e con funzione E8 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;”.

2. La lettera b), del comma 1, dell'Allegato “F”, alla Legge n.94/2017, è così sostituita:

“b) in €/mc per i passaggi di funzione: gli importi di cui alla lettera a) sono diminuiti del 50%.”.

3. La lettera c), del comma 1, dell'Allegato “F”, alla Legge n.94/2017, come sostituita dal comma 2 dell'articolo 2-septies, del Decreto - Legge n.101/2018, è così sostituita:

“c) in €/mq. di costruzione da sanare:

- 48,00 €/mq.: per i locali con funzione secondaria del Gruppo D e con funzioni C7, E3 ed E9 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
- 80,00 €/mq.: per locali con funzione principale del Gruppo D e con funzioni E4, E5 ed E6 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
- 64,00 €/mq.: per vasche natatorie, relativi vani accessori e tecnici e relativi spazi di pertinenza;
- 56,00 €/mq.:
 - per portici, logge e tettoie nonché balconi, ballatoi e pensiline;
 - per interventi che non consistono in aumenti volumetrici ma solo di superficie utile lorda;
- 30,00 €/mq.: per le opere edilizie, riferite a spazi di pertinenza di manufatti autorizzati, non rilevanti in termini di superficie utile e volume, realizzate in Zona E, Zona a verde esistente, Zona a verde privato, Zona da attrezzare a verde pubblico e Zona a parco, ai sensi della Legge n.7/1992.”.

4. La lettera d) del comma 1 dell'Allegato “F” alla Legge n.94/2017, come sostituito dal comma 2 dall'articolo 96, della Legge n.147/2017, è così sostituita:

“d) in €/m di costruzione da sanare:

- 80,00 €/m: per le opere e manufatti edilizi, qualora non rilevanti in termini di area di sedime, realizzati in misura inferiore all' 85% in aree classificate Zona E, Zona a verde esistente, Zona a verde privato, Zona da attrezzare a verde pubblico e Zona a parco ai sensi della Legge n.7/1992;”.

5. In fondo alla lettera e), del comma 1, dell'Allegato “F”, alla Legge n.94/2017, come sostituita dal comma 3, dell'articolo 2-septies del Decreto - Legge n. 101/2018, è aggiunto il seguente punto:

“impossibilità di reperimento degli spazi per i posti auto di cui all'articolo 31, comma 2 bis: euro 1.500,00 a posto auto;”.

6. Il comma 4 *bis*, dell'Allegato "F" alla Legge n.94/2017, introdotto dal comma 4, dell'articolo 2-*septies* del Decreto - Legge n.101/2018, è così sostituito:

"4 *bis*. Le sanzioni determinate al comma 1, lettera a), sono aumentate del 30% per i locali realizzati in misura inferiore all'85% dell'area di sedime e per quelli di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i *bis*) in aree classificate Zona E, Zona a verde esistente, Zona a verde privato, Zona da attrezzare a verde pubblico e Zona a parco ai sensi della Legge n.7/1992."

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 agosto 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini